



COMUNE DI CARPINONE

Provincia di ISERNIA

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(Art. 6, cc. 1-4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021 n. 113)



Premessa

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, quindi, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante i quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: tuttavia il presente piano è stato realizzato come "documento unico", che tiene conto, necessariamente del contenuto dei piani approvati nel corso del 2022.

Proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.



Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.



Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Invero, il 7 settembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 il *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* emanato con decreto n. 132 del 30.06.2022 del Ministro per la PA, di concerto con il MEF.

Con esso è stato approvato il *“Piano-tipo”* con la relativa guida di redazione al PIAO.

Il nuovo regolamento prevede anche le modalità semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione; e quindi **il Piao va approvato nel 2022, entro il 28.12.2022**, atteso che, quest'anno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è *ex lege* slittato al 31.08.2022.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Comune	CARPINONE
Indirizzo	VIALE STAZIONE F.S. N. 2
Recapito telefonico	0865.93205 / 93307 / 93499
Indirizzo internet	https://www.comune.carpinone.is.it/hh/index.php
e-mail	comune@comune.carpinone.is.it
PEC	comunecarpinone@pec.leonet.it
Codice fiscale/Partita IVA	00038870945
Sindaco	PASQUALE COLITTI
Numero dipendenti al 31.12.2021	6
Numero abitanti al 31.12.2021	1.040

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE		NOTE
Programmazione VALORE PUBBLICO	<p>Sebbene il Comune di Carpinone abbia meno di 50 dipendenti, per completezza espositiva si ritiene di redigere anche la presente sezione, dando atto che il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 dell'ente è stato approvato, in modalità semplificata (ente con meno di 2.000 abitanti), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2022 (da considerarsi qui riprodotta e trascritta ancorchè non materialmente allegata). Si è stabilito quanto di seguito in sintesi riportato.</p> <p>ENTRATE:</p> <p>L'emergenza sanitaria che si è verificata in seguito all'espandersi del COVID 19, ha determinato un clima di difficoltà e profonda incertezza anche per ciò che riguarda la fiscalità locale. La perdurante incertezza e l'impossibilità di decifrare quali saranno le ripercussioni di tale evento mondiale sul tessuto sociale del nostro paese e sulle finanze del Comune impongono la massima prudenza nella gestione delle risorse. Il legislatore ha approvato diverse disposizioni per affrontare l'emergenza COVID 19 comprese alcune norme che riguardano gli enti impositori. Le misure adottate vanno indubbiamente contestualizzate alla situazione del momento ed è quindi necessario mantenere l'attenzione elevata.</p> <p><u>IMU</u>: il comma 738 dell'art. 1 della legge n.160 del 2019, ha abolito, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui era componente e, nel contempo, ha ridisciplinato l'Imu. Imu e Tasi sono</p>	



state, quindi unificate, tuttavia, tale unificazione non ha comportato alcun aumento della pressione fiscale ma ha stabilizzato gli attuali limiti d'imposta. La previsione complessiva del gettito IMU iscritta in bilancio è quantificata in € 230.000,00 stimato in base alle riscossioni del 2021 e a fronte di un'aliquota prevista pari a:

- aliquota per abitazione principale 6,0 per mille (cat.A/1 A/8 A/9);
- aliquota per altri fabbricati 10,10 per mille;
- aliquota per aree fabbricabili 7,60 per mille

I fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dall'imposizione IMU in quanto questo Comune è classificato montano in base all'elenco predisposto dall'ISTAT.

Il suddetto gettito risulta in linea con quanto riscosso nell'anno precedente (al netto della quota di alimentazione FSC) relativamente alle riscossioni IMU e TASI.

ADDIZIONALE COMUNALE: Le previsioni di bilancio relative all'addizionale comunale sono state elaborate considerando l'aliquota dello 0.3%.

TARI: il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Con delibera dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019 del 31/10/2019 recante, nell'allegato "A" il nuovo "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR – Metodo Tariffario Rifiuti)" sono state introdotte importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/1999. Con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF. Le tariffe TARI sono deliberate in misura tale da garantire un'integrale copertura dei costi del servizio correlato, secondo la quantificazione determinata a seguito dell'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del relativo piano finanziario. Il piano finanziario 2022, è essere redatto pertanto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente. Con delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2022 è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti 2022-2025 e con delibera di C.C. n. 21 del 29.04.2022 sono state approvate le tariffe TARI. Il gettito previsto in base alle tariffe adottate è per l'anno 2022 di € 129.600,00.

CANONE UNICO: dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore il cosiddetto canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico). Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) risulta prevista infatti l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola



forma di prelievo, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In aggiunta all'interno della stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Pertanto sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, i seguenti tributi: (TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; (COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; (ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; (CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed infine il canone di cui all'art. 27, commi 7e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il nuovo Canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2022 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) di cui all'art.1 commi 816 e successivi L.160/2019. Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Per le opere pubbliche saranno attivati tutti i canali di finanziamento regionali, statali ed europei per l'acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Nel triennio 2022/2024 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

SPESE:

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi in essere compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione, ed alla valorizzazione delle positività offerte dal territorio. In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l'Ente dovrà orientare la propria attività all'ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica di fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle predette risorse, al fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio. Le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e di lungo periodo e che trovano formale allocazione tra le poste iscritte nell'arco temporale del triennio, incidono direttamente sul territorio in particolare sulla previsione di adeguamento della viabilità, l'impiantistica sportiva, le scuole, il cimitero, la pubblica illuminazione, l'arredo urbano.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA:



	<p>L'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018 e dalla successiva circolare del MEF n.25 del 3 ottobre 2018, ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.</p> <p>La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base al quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. Pertanto dall'anno 2019 la verifica del rispetto degli equilibri va riferito al prospetto degli equilibri di bilancio. In sede di previsione, dato il pareggio generale del bilancio, tale rispetto è di per se verificato.</p> <p>L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese, al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntivo. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla verifica attenta e costante dei flussi in entrata ed in uscita.</p> <p>L'art. 57, comma 2 lett e) del D.L. 124/2019 ha abrogato l'obbligo di adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2 comma 594 della Legge 244/2007.</p>	
Programmazione PERFORMANCE	<p>Sebbene il Comune di Carpinone abbia meno di 50 dipendenti, per completezza espositiva, si ritiene di redigere anche la presente sezione, dando atto che il Piano della Performance 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 60/2022 (da intendersi qui integralmente riprodotta e trascritta ancorchè non materialmente allegata).</p> <p>Segnatamente, la misurazione e la valutazione della performance organizzativa è collegata ai seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none">· <i>la soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita;</i>· <i>il livello complessivo degli obiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi previsti;</i>· <i>il rapporto tra il personale complessivamente impiegato nell'Ente e la dotazione organica ammissibile in base alle disposizioni vigenti;</i>· <i>la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso l'eventuale attivazione di modalità e procedure interattive;</i>· <i>l'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;</i>· <i>la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;</i>· <i>il contenimento dei costi per l'erogazione dei servizi rispetto alle previsioni di spesa.</i> <p>Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e l'adozione della relazione sulla performance.</p>	



Nel piano performance 2022 sono stati assegnati in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente i seguenti obiettivi:

- **COMUNI ALL'INTERA STRUTTURA COMUNALE** (trasparenza, anticorruzione, predisposizione tempestiva atti di programmazione e contabili)

- **SETTORIALI**, per ciascuna area di riferimento, sia con riferimento ai responsabili del servizio (titolari di p.o.) sia con riferimento al personale dipendente non titolare di p.o.

In coerenza con la regolamentazione sul personale vigente nell'ente (sistema di misurazione e valutazione della performance c.d. "S.MI.VA.P.") gli obiettivi sono stati distinti in:

- *generale,*
- *specifico settoriale*
- *specifico individuale*

con diverso peso % , così come analiticamente riportato nell'**ALLEGATO P** al presente piano, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente sezione.

Con riferimento al **Piano delle azioni positive 2022/2024**, in continuità con quanto deliberato per il triennio 2020-2022 dall'ente con provvedimento della G.C. n. 18/2020, il Comune di CARPINONE intende perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) *Garantire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;*
- 2) *Tutelare la Dignità della persona e valorizzare il lavoro della stessa;*
- 3) *Promuovere la comunicazione e l'informazione sui temi della pari opportunità;*
- 4) *Favorire la conciliazione la flessibilità oraria.*

In particolare, il Comune si impegna:

- ad assicurare nelle Commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile;
- a garantire che, nel caso in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l'accesso a particolari professioni, vengano stabiliti requisiti di accesso ai concorsi/selezioni rispettosi, e non discriminatori, delle naturali differenze di genere.

- Non ci sono posti in dotazione organica che sono prerogativa di soli uomini o di sole donne; nello svolgimento del ruolo assegnato, il Comune valorizza attitudini e capacità personali; nell'ipotesi in cui si rendesse opportuno favorire l'accrescimento del bagaglio professionale dei dipendenti, l'Ente provvederà a modulare l'esecuzione degli incarichi nel rispetto dell'interesse delle parti.

Con riferimento all'esigenza di tutelare la dignità della persona e valorizzare il lavoro della stessa si ritiene prioritario favorire:

- la promozione di azioni positive volte alla difesa dell'integrità, della dignità della persona e del benessere fisico e psichico;
- la promozione di momenti di sensibilizzazione e formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.



	<p>Il Comune si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none">-divulgare il Codice Disciplinare del personale degli EE.LL. per far conoscere la sanzionabilità dei comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona ed il corrispondente dovere per tutto il personale di mantenere una condotta informata a principi di correttezza, che assicurino pari dignità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro;- adottare un codice di comportamento relativo al provvedimento da assumere nella lotta contro le molestie sessuali;- elaborare un codice di condotta che, in via preventiva adotti regole di comportamento dirette a creare un ambiente di lavoro nel rispetto della dignità delle persone e dia modo di verificare casi di molestia sessuale , di mobbing e di ogni altra forma di discriminazione;- costituire il CUG (comitato unico di garanzia) al fine di predisporre un codice etico , così come previsto per legge all'interno del quale si individui la figura del consulente o consigliere di fiducia, figura di nuova istituzione nata sulla base di raccomandazioni della unione europea con la finalità di garantire l'attuazione dei codici di condotta ;- Costituire la Commissione pari opportunità, che, oltre ad avere un ruolo propositivo, svolge un'importante attività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità. <p>Quanto all'esigenza di promuovere la comunicazione e l'informazione sui temi della pari opportunità, il Comune si impegna a :</p> <ul style="list-style-type: none">- raccogliere e condividere il materiale informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne (normativa, esperienze significative realizzate, etc....);- diffondere le informazioni anche attraverso l'organizzazione di incontri/seminari di sensibilizzazione sulle tematiche delle pari opportunità;- pubblicare e diffondere il "Piano di Azioni Positive" e i risultati sul monitoraggio della realizzazione;-organizzare riunioni con i lavoratori e le lavoratrici per trattare le eventuali problematiche relative al contesto lavorativo o di pubblico interesse e per la verifica dell'andamento del "Piano di Azioni Positive". <p>Infine il comune di Carpinone si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none">- favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare;- prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e Personali;- promuovere in maniera più incisiva l'utilizzo dei congedi parentali e potenziare i servizi per l'infanzia ove necessario;- promuovere l'utilizzo dei congedi parentali anche da parte degli uomini;- partecipare ai bandi di finanziamento sulle pari opportunità, con progetti specifici sulla Conciliazione dei tempi e condivisione delle responsabilità familiari.	
--	---	--



<p>Programmazione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA</p>	<p>Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Segretario Comunale, dott.ssa Ivana Di Schiavi, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 23/2022 (da intendersi qui integralmente riportata e trascritta ancorchè non materialmente allegata).</p> <p>Di seguito si riportano gli elementi individuati dall'ente per la gestione del rischio corruttivo.</p> <p>IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.</p> <p><i>Premessa Metodologica:</i> Il rischio è l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico quale obiettivo istituzionale del Comune, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento ovvero un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale. Pertanto, per rischio si intende il rischio che si verifichino eventi corruttivi, intesi sia come condotte penalmente rilevanti sia, più in generale, come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati. Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e consiste nell'insieme delle attività coordinate e finalizzate al controllo della macchina amministrativa con riferimento al rischio. Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Analisi del contestob) Valutazione del rischioc) Trattamento del rischio <p>Il PNA 2019 ha fornito una nuova <i>vision</i> dell'approccio metodologico al sistema di gestione del rischio. Sulla scorta delle esperienze sin qui maturate, l'Autorità ha espresso indirizzo a favore di un approccio maggiormente orientato all'apprezzamento qualitativo dei fenomeni, in chiave evolutiva rispetto al precedente metodo quantitativo, prevalentemente basato sull'applicazione di specifici algoritmi di calcolo. Ai fini dello sviluppo e del completamento del necessario <i>upgrade</i> alla nuova visione metodologica, l'ANAC ha altresì espresso due ulteriori indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- possibilità di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo, i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole Amministrazioni;- possibilità di applicare il nuovo approccio valutativo di tipo	
--	--	--



qualitativo in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

ANALISI DEL CONTESTO:

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Analisi del contesto esterno:

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. L'aggiornamento al 2017 al PNA, di cui alla menzionata delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, richiama l'attenzione sulla importanza dell'analisi del contesto esterno ai fini dell'elaborazione di una corretta strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, in sede di redazione del PTPC, appare necessario muovere prioritariamente dall'analisi del contesto esterno nel quale opera il Comune di Carpinone. Al riguardo è opportuno evidenziare che il territorio comunale ha una superficie territoriale di Km 32,47 La popolazione residente è di 1200 abitanti circa, la densità abitativa è di 37 abit/Kmq. Il Comune dista poco più di 10 Km da Isernia. Inoltre, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati si legge:

"Nella regione non si evidenzia il radicamento di consorterie strutturate sul modello tipicamente mafioso ma l'operatività di compagini minori, dedite ad attività illecite legate al narcotraffico, alle estorsioni ed all'usura. In particolare, la posizione geografica del Molise, situata tra la Campania e la Puglia, ed il suo affaccio sul Mare Adriatico, di fronte alla ex Jugoslavia, hanno, nel tempo, contribuito a rendere la regione un funzionale luogo di transito di sostanze stupefacenti dirette alle organizzazioni criminali che operano nelle due regioni confinanti: Più di recente, sono stati registrati tentativi di infiltrazione del tessuto economico imprenditoriale ad opera di elementi riconducibili a più qualificati sodalizi provenienti soprattutto dalla Campania e dalla



Calabria, con particolare attenzione al settore degli appalti; dell'illecito smaltimento dei rifiuti e delle macchine per gioco d'azzardo. (anno 2013 presentata dal Ministro dell'interno: ALFANO e trasmessa alla presidenza della Camera dei deputati il 25/02/2015). Ed ancora " In Molise non risultano stabili insediamenti di organizzazioni camorristiche, sebbene recenti indagini abbiano evidenziato l'isolata presenza di personaggi di origine napoletana e casertana (in precedenza incardinati in storici clan), operanti; in autonomia rispetto ai precedenti contesti criminali; prevalentemente nella zona costiera, nel settore del turismo.(Secondo - semestre 2014 presentato dal Ministro dell'interno: ALFANO) " Nel Molise non risultano presenti aggregazioni di tipo mafioso stabilmente insediate. Sono state, comunque registrate presenze di soggetti di origine calabrese, che potrebbero avere collegamenti con alcuni gruppi della criminalità organizzata. In Molise si annovera un'isolata presenza di pregiudicati di origine napoletana che, sebbene in un primo momento incardinati in clan camorristici, avrebbero assunto, nel tempo, una completa autonomia, mantenendone tuttavia i modelli comportamentali. Le aree più esposte rimangono quelle a ridosso della Campania e della fascia costiera (Primo semestre 2015 presentato dal Ministro dell'interno ALFANO trasmessa alla Presidenza il 22 dicembre 2015). Ed ancora " In Molise non si registra il radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso bensì la presenza di compagini minori, dedite allo spaccio di stupefacenti, alle estorsioni e all'usura. L'attività di contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia ha, tuttavia, documentato alcuni tentativi di infiltrazione nel locale tessuto economico ad opera di frange criminali riconducibili a consorterie, specialmente di origine calabrese e campana, nei comparti dei rifiuti e nel gioco lecito. Si richiama, inoltre, l'operazione "Isola Felice", che ha permesso di documentare l'operatività, nel territorio molisano, di un sodalizio criminale riconducibile alla cosca "Ferrazzo" di Mesoraca (KR), dedita alle estorsioni, al riciclaggio di capitali illeciti e al traffico di droga. D'altra parte, era già stato evidenziato l'interesse di soggetti legati al clan Contini all'acquisto e alla gestione di attività commerciali della regione, specie nel settore della distribuzione di carburanti. Si segnala, altresì, la presenza, in particolare nella provincia di Isernia, di affiliati a sodalizi campani sottoposti al soggiorno obbligato nonché di persone collaboranti con la giustizia. Nel territorio è stata rilevata l'operatività di consorterie di matrice etnica, attive prevalentemente nei reati contro il patrimonio, nel traffico di droga, nello sfruttamento della prostituzione e nella tratta di esseri umani. Nei centri di Isernia e Venafro (IS) si conferma la stabile presenza di gruppi rom attivi nei delitti di estorsione ed usura. Nel settore degli stupefacenti, l'attività investigativa ha posto in luce le alleanze criminali tra personaggi campobassani e soggetti albanesi nei traffici di droga. L'attività di contrasto ai reati di traffico e spaccio, nel 2016, ha fatto registrare, nella regione, rispetto all'anno precedente, un aumento delle operazioni antidroga ed un aumento della quantità di sostanze stupefacenti sequestrate. Non si registrano elevati livelli di criticità o situazioni di rilevante preoccupazione sul versante della



criminalità comune, anche per le caratteristiche del contesto generale e la sussistenza di un tessuto sociale sostanzialmente integro.” PROVINCIA DI ISERNIA Il territorio provinciale, in ragione della vicinanza a zone ad alta densità criminale come la Puglia e la Campania, risulta esposto a tentativi di infiltrazione nel tessuto economico-imprenditoriale da parte di sodalizi criminali di tipo mafioso. L'area a ridosso dei confini campani risente, in particolare, dell'influenza del clan "La Torre" di Mondragone (CE), che in passato ha manifestato interesse per attività imprenditoriali legate al settore dell'edilizia e allo smaltimento dei rifiuti solidi. Si richiama, inoltre, l'operazione "Isola Felice" del 2 settembre 2016 che ha documentato l'operatività, anche nel territorio molisano, di un gruppo collegato ai "Ferrazzo" di Mesoraca (KR). In relazione al narcotraffico, alcune consorterie campane e pugliesi risultano collegate ad aggregazioni operanti nella provincia. Con riguardo ai reati concernenti gli stupefacenti, l'attività di contrasto ha evidenziato l'esistenza di un'articolata attività di spaccio gestita da nuclei familiari di etnia rom riconducibili a differenti gruppi. Inoltre, aggregazioni di origine albanese, spesso attraverso forme di collaborazione con sodalizi pugliesi, sfruttano la centralità del territorio per veicolare flussi illegali di droga e di tabacchi lavorati esteri verso le regioni del centro-nord. Si evidenzia, inoltre, la consumazione di reati predatori, estorsioni ed usura da parte di cittadini albanesi e rom. Per quanto riguarda la criminalità comune, nel 2016, risultano in diminuzione, rispetto all'anno precedente, le rapine in pubblica via, i furti con destrezza e i furti di autovetture. Fanno registrare, invece, un incremento le estorsioni, i furti in abitazione e i danneggiamenti. (relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - anno 2016) Presentata dal Ministro dell'interno (MINNITI) Trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018). Con specifico riferimento al territorio del Comune di Carpinone, le esigue dimensioni dell'Ente, unitamente alla non rilevante presenza di insediamenti industriali, sono tali da rendere la zona ancora "immune" da particolari influenze della criminalità organizzata. Con riguardo in particolare ai reati contro la PA, nonché dalle notizie diffuse dalla stampa nazionale e locale nonché dalla predetta relazione, nel territorio non emerge una crescita di tali reati, in particolare dei reati di corruzione e di concussione. Tuttavia, la dimensione demografica dell'ente, con la conseguente facilità di relazione dei dipendenti dell'Ente con i cittadini, potrebbe creare il rischio di una eccessiva prossimità di chi esercita la pubblica funzione o il pubblico servizio con la platea degli utenti e, quindi, di prassi che, senza assumere necessariamente rilievo penale, possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità della P.A. Appare pertanto necessaria l'adozione di specifiche misure volte a prevenire tale rischio, in particolare attraverso una corretta attività formativa dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità.

Analisi del contesto interno:

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati



all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione comunale. Con specifico riferimento all'area del Comune di CARPINONE le caratteristiche ambientali appena evidenziate non hanno influito su fenomeni criminali legati al territorio né si registrano influenze con portatori dei rappresentanti di interessi esterni. In ogni caso si rende necessario sensibilizzare la struttura interna sui rischi di corruzione e di inefficiente funzionamento della macchina amministrativa.

La struttura organizzativa: la struttura organizzativa del Comune di Carpinone è ripartita in Aree. Ciascuna Area è organizzata in Uffici. Al vertice di ciascuna Area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa. Attualmente vi sono quattro Aree che fanno capo, rispettivamente a 4 responsabili del servizio di categoria D:

1. *Area Amministrativa;*
2. *Area Economico-Finanziaria-Tributi;*
3. *Area Tecnica – Edilizia – Urbanistica – Ambiente – Manutenzioni;*
4. *Area Lavori pubblici*

L'attività posta in essere all'interno di ciascuna Area è sviluppata, tenuto conto degli obiettivi e delle risorse attribuite in sede di approvazione del Bilancio di previsione, del P.E.G. e del P.D.O., in assoluta autonomia gestionale, seppure nel rispetto delle linee di indirizzo proprie degli Organi elettivi. Le risultanze delle attività sviluppate sono periodicamente sottoposte a monitoraggio in sede di controllo di regolarità amministrativa successiva, i cui reports costituiscono oggetto di informativa ai Responsabili di Area, agli Organi elettivi, all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La Mappatura dei processi: L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella *individuazione e analisi dei processi organizzativi*. La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione ai fini, in questa sede, di procedere con le successive fasi della gestione del rischio, ovvero l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi corruttivi.

Il Comune di Carpinone, già negli anni passati, ha iniziato un percorso di revisione e mappatura dei processi, quale apposito obiettivo di performance, al fine di giungere ad una dettagliata ed analitica ricostruzione dell'attività dell'amministrazione. L'attività di mappatura dei singoli processi è stata ulteriormente approfondita ed è confluita nell'**ALLEGATO A)** al presente piano.



Tale attività è stata svolta tenendo conto delle indicazioni contenute nel più volte menzionato allegato 1 al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE approvato con deliberazione dell'Anac n. 1064 del 13/11/2019.

A tal fine, è stata utilizzata la documentazione inerente la struttura organizzativa ovvero:

- le deliberazioni della Giunta comunale n. 39 del 30/05/2017 e n. 43 del 16/05/2019, con particolare riferimento all'articolazione della struttura organizzativa comunale ed alla esplicitazione ricognitiva delle competenze ed attribuzioni ivi previste;

- Il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2013 nonché quanto emerso in sede di relazioni del Responsabile della prevenzione relativamente ai Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza; del monitoraggio sulla sostenibilità e sull'attuazione delle misure svolto dai Responsabili di settore.

I processi mappati (ALLEGATO A) sono stati raggruppati per “**aree di rischio**”, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il P.N.A. definisce le aree di rischio “COMUNI ED OBBLIGATORIE” per tutte le amministrazioni; la determinazione ANAC n° 12/2015 (punto 6.3) ha introdotto altre quattro aree tra quelle “obbligatorie”: tutte le aree così individuate sono definite Aree c.d. GENERALI, otto in tutto, che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi. Sia il PNA che l'Aggiornamento 2015, cui il PNA 2016 rinvia, prevedono, altresì, le Aree c.d. SPECIFICHE, (per gli enti locali possono essere due), che si differenziano dalle prime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle Amministrazioni. All'individuazione delle “aree specifiche” concorrono le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione. Può quindi ricostruirsi, ai fini del presente Piano, la seguente lista delle Aree a rischio generali e specifiche.

AREE GENERALI DI RISCHIO :

1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



7. Incarichi e nomine

8. Affari legali e contenzioso

AREA SPECIFICA DI RISCHIO:

9. Governo Del Territorio E Pianificazione Urbanistica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Nella nuova logica (qualitativa) della valutazione del rischio, illustrata nella premessa, una volta compiuta l'attività di "Mappatura dei processi", si passa alla "Valutazione del Rischio", intesa quale "macro-fase" del processo di gestione del rischio, in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi:

➤ **Identificazione degli eventi rischiosi**

- Definizione dell'oggetto di analisi
- Utilizzazione di opportune tecniche di identificazione e di una pluralità di fonti informative
- Individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzazione nel PTPCT

➤ **Analisi del rischio**

- Analisi dei fattori abilitanti del rischio corruttivo
- Stima del livello di esposizione al rischio - scegliendo l'approccio valutativo - individuando i criteri di valutazione - rilevando i dati e le informazioni - formulando un giudizio sintetico, adeguatamente motivato [nullo, alto, medio, basso]

➤ **Ponderazione del rischio**

- Definizione delle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio - valutando attentamente il rischio residuo
- Individuazione delle priorità di trattamento dei rischi

Identificazione del rischio: La fase di identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi mappati attraverso cui si concretizza il fatto corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere



	<p>l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi;</p> <p>Tale fase si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Definizione dell'oggetto di analisi;- Tecniche di identificazione e fonti informative;- Individuazione e formalizzazione dei rischi; <p>Relativamente alla definizione dell'oggetto dell'analisi, in questo piano i processi sono stati mappati per livello di "attività" o "fasi" del processo discostandosi, pertanto, dai precedenti piani ove il livello di dettaglio dell'analisi era costituito esclusivamente dal "Processo";</p> <p>Relativamente alle tecniche per l'individuazione degli eventi corruttivi, l'analisi si è basata su più fattori, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'esperienza consolidata dei Responsabili di settore Responsabili del procedimento che, in quanto addetti al lavoro, sono impegnati in prima linea nello svolgimento delle attività istituzionali e nella gestione dei procedimenti e processi di pertinenza dell'ente ed hanno, pertanto, una conoscenza approfondita e diretta dei processi e quindi delle relative criticità;➤ le risultanze dell'analisi del contesto interno ivi compreso:<ul style="list-style-type: none">a) le deliberazioni della Giunta comunale n. 39 del 30/05/2017 e n. 43 del 16/05/2019, con particolare riferimento all'articolazione della struttura organizzativa comunale ed alla esplicitazione ricognitiva delle competenze ed attribuzioni ivi previste,b) le risultanze dell'attività di controllo effettuato tenendo conto del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quanto emerso in sede di relazioni del Responsabile della prevenzione relativamente ai Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e trasparenza a decorrere dall'anno 2013;➤ il monitoraggio sulla sostenibilità e sull'attuazione delle misure svolto dai Responsabili di settore;➤ l'analisi di casi giudiziari e di episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in altre amministrazioni;➤ gli eventi rischiosi indicati da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa;	
--	--	--



- Le esemplificazioni elaborate dall'ANAC

Il lavoro svolto e sopra descritto è riportato nel più volte menzionato **ALLEGATO A)** al presente piano ove i processi sono stati mappati per fasi, queste ultime individuate tenendo conto dei punti critici del processo stesso e ove, per ciascuna fase, sono stati elencati gli eventi rischiosi nonché i fattori abilitanti della corruzione.

Analisi del rischio: l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo:

- comprendere in maniera più approfondita gli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio

Fattori abilitanti: L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori cioè che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento al PNA 2015 erano denominati più semplicemente "cause").

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro, ad esempio (come suggerito da ANAC): *assenza di controlli, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.*

Stima del rischio e criteri di valutazione: In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi: ciò consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire, preliminarmente, indicatori del livello di esposizione del processo al rischio corruzione.

Anche la presente attività si è discostata, in questo PTPCT, rispetto a quanto effettuato nei piani precedenti in quanto, come suggerito dall'ANAC, si è passati da un approccio metodologico di tipo quantitativo (che portava all'attribuzione di un punteggio alla probabilità di verificazione dell'evento corruttivo identificato per ciascun processo e all'impatto che quell'evento avrebbe avuto sull'ente), ad un approccio di tipo **qualitativo** (che consente di arrivare ad una valutazione motivazionale del livello di esposizione a rischio di ciascun processo attivo nell'ente, mediante criteri di valutazione definiti "**indicatori di rischio**" a cui è stato attribuito un valore (nullo, basso, medio, alto).

Gli indicatori scelti da questo ente, tenendo conto del grado di maggiore oggettività tra quelli suggeriti dall'Anac, sono i seguenti:

Discrezionalità,

Rilevanza esterna,

Valore economico,

Impatto organizzativo ed Impatto economico valutati secondo i seguenti secondo i seguenti valori:



nullo, basso, medio ed alto.

I risultati dell'analisi svolta sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **"Analisi dei rischi" – Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo (ALLEGATO B) e Valutazione complessiva del livello di rischio per fasi del processo (ALLEGATO B1).**

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede dell'**ALLEGATO B).**

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'Ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

Ponderazione del rischio: Effettuata l'analisi del rischio, si passa alla fase di ponderazione del rischio. Tale fase ha l'obiettivo di *«agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione»;*

in tal modo vengono definite:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO: Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento". Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". **In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.** In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

Individuazione delle misure: La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.



Ad avviso dell'ANAC è utile distinguere tra **“MISURE GENERALI”**, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione , intervenendo in maniera trasversale sull'intero ente e **“MISURE SPECIFICHE”**, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Programmazione delle misure: La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012. Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- **fasi o modalità di attuazione della misura:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- **tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:** la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- **responsabilità connesse all'attuazione della misura:** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare quali sono i responsabili dell'attuazione della misura;
- **indicatori di monitoraggio e valori attesi:** al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa e documentazione di settore si è ritenuto di riportare, di seguito, le misure di prevenzione e contrasto e di predisporre per ciascuna misura apposita scheda descrittiva completa dei riferimenti normativi e delle caratteristiche della tipologia di misura, dei dati relativi al responsabile, delle modalità e dei tempi/termini di attuazione nonché degli indicatori di attuazione da collegare e confrontare con il ciclo della performance.

Al fine poi di individuare e richiamare le misure in modo sintetico, **NELL'ALLEGATO C) – Individuazione e programmazione delle Misure-**,



ciascuna misura è individuata da un codice identificativo dato dalla Lettera M seguita da un numero progressivo.

ELENCO MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO:

M 1 – Misure di Trasparenza

M 2 -Codici di comportamento

M 3 - Rotazione dei responsabili e del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

M 4 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interesse

M 5 - Conferimento ed autorizzazione incarichi - ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

M 6 - Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

M 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

M 8 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra istituzionali

M 9 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - Whistleblower

M 10 - Formazione

M 11 - Patti di integrità

M 12 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

M 13 - Conclusione dei procedimenti nei termini previsti

M 14 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nei procedimenti a rischio(erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere)

M 15 - Ricorso all'arbitrato

M 16 – Controlli interni

In allegato sotto la lettera M (**ALLEGATO M**) sono riportate le schede descrittive delle misure da implementare di cui all'elenco innanzi specificato.

Priorità di trattamento:

Al Responsabile della prevenzione è rimessa la decisione sulle priorità di trattamento dei rischi in ragione del livello di rischio perché maggiore è il rischio maggiore è la priorità, in ragione dell'obbligatorietà della misura che rispetto alle misure ulteriori le attribuisce la priorità ed in ragione dell'impatto organizzativo e finanziario per la relativa implementazione.

IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA:

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'attuazione delle misure adottate e dell'efficacia delle misure stesse e, quindi, alla relativa modifica e/o integrazione ed alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio e si articola in due sotto-fasi:



- *il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;*

- *il monitoraggio sull'idoneità (sostenibilità) delle misure di trattamento del rischio.*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero entro diverso termine stabilito dall'ANAC, redige anche sulla base del monitoraggio, una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale che la approva in allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio successivo.

In tale sede, qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile medesimo lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

I risultati emersi nella Relazione delle performance verranno obbligatoriamente considerati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi, per individuare le misure correttive ed inserirle tra quelle per implementare e migliorare il P.T.P.C.T. anche mediante la previsione, in base ai dati dell'esperienza, di meccanismi che facciano conoscere immediatamente le anomalie ed emergere i fenomeni corruttivi.

LA TRASPARENZA:

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche." La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Accesso civico e trasparenza: Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme



diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "Foia".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, **l'accesso generalizzato** "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto



distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7). Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- ☐☐ individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- ☐☐ disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.



In attuazione di quanto sopra, è stato istituito un “registro degli accessi”, quale raccolta organizzata delle richieste di accesso, pubblicato su “Amministrazione Trasparente”.

A norma del d.lgs. 33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati, altresì:

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico e civico generalizzato, attraverso la predisposizione di appositi moduli
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico.

Trasparenza e privacy: dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente



dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Il Comune di CARPINONE ha individuato il Responsabile della protezione dei dati personali

Comunicazione:

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblica e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito



web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Modalità attuative:

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate denominate "**ALLEGATO D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "**Colonna G**" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F: la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di n.si dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e Amministrazione, si definisce quanto segue:



	<p>è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.</p> <p>Nota ai dati della Colonna G: L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.</p> <p>I dipendenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei Servizi indicati nella colonna G e coincidono con i Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei Servizi indicati nella colonna G.</p> <p>Ulteriori obblighi di trasparenza: così come indicato dall’ANAC, all’interno degli “Orientamenti” presentati il 3 febbraio 2022, si riporta in allegato sotto la lettera T (ALLEGATO T) l’esito della ricognizione effettuata dall’Amministrazione, con riferimento agli obblighi di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, fissati da provvedimenti normativi o atti di regolazione dell’ANAC in materia di trasparenza.</p> <p>Riepilogo allegati sezione “rischi corruttivi e trasparenza”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALLEGATO A: processi mappati - ALLEGATO B: “Analisi dei rischi” – Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo - Allegato B1: Valutazione complessiva del livello di rischio per fasi del processo - ALLEGATO C: Individuazione e programmazione delle Misure - ALLEGATO M: schede descrittive delle misure; - ALLEGATO D: Misure di trasparenza; - ALLEGATO T: esito della ricognizione obblighi di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 	
--	---	--

SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
		NOTE
Programmazione STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<p>La struttura organizzativa del Comune di Carpinone (ALLEGATO S del presente piano) consta di n. 4 settori/aree di seguito elencati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Settore amministrativo</i> 2. <i>Settore economico finanziario</i> 3. <i>Settore tecnico</i> 4. <i>Settore lavori pubblici.</i> <p>A capo di ogni settore è prevista una figura apicale di</p>	



	<p>categoria D (Ccnl Enti Locali) titolare di posizione organizzativa, con incarico di responsabile del servizio, previa individuazione da parte del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto negli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000.</p> <p>Ad ogni settore/area competono una serie di servizi. L'elencazione esaustiva è contenuta nell'ALLEGATO S al presente piano, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente sezione.</p> <p>Riepilogo allegati sezione "struttura organizzativa" - ALLEGATO S - struttura organizzativa dell'ente</p>	
<p>Programmazione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE</p>	<p>L'ente, una volta cessato lo stato di emergenza da Covid 19 (31.03.2022), non si è dotato di apposito piano organizzativo del lavoro agile/smart working, non ricorrendo, ad oggi, le condizioni per la sua introduzione.</p> <p>E' stato, inoltre, ritenuto prudente, per una più puntuale riflessione sulla materia, attendere il nuovo C.C.N.L. enti locali ed il suo recepimento nella contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'ente a seguito di opportuno confronto con le OO.SS. territorialmente competenti.</p>	
<p>Programmazione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE</p>	<p>L'Ente con deliberazione di G.C. n. 5 del 18.02.2022, ha dato atto della verifica della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, dalla quale non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.</p> <p>Il programma triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 9 del 07.03.2022 (da intendersi qui integralmente riprodotta e trascritta ancorchè non materialmente allegata).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 comma 557, 557 bis, 557-ter e 557-quater – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Comune di Carpinone (con popolazione superiore ai mille abitanti) è tenuto a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio spesa relativa al triennio 2011/2013.</p> <p>A tal fine la spesa sostenuta per il personale del Comune di Carpinone nel triennio 2011/2013 è pari a €. 331.831,76 e la spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, in sede previsionale, per il triennio 2022-2024, si mantiene in diminuzione rispetto al valore medio del triennio</p>	



	<p>2011/2013.</p> <p>Il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 autorizza la copertura dei posti secondo lo schema allegato sotto la lettera F (ALLEGATO F) del presente PIAO) da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sezione.</p> <p>Riepilogo allegati sezione “piano triennale fabbisogni di personale”:</p> <ul style="list-style-type: none">- ALLEGATO F – piano triennale fabbisogno di personale 2022 2024	
--	--	--

SEZIONE 4 - MONITORAGGIO

Sebbene il Comune di Carpinone abbia meno di 50 dipendenti, per completezza espositiva, si ritiene di redigere anche la presente sezione, dando atto che il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, c. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, c. 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- dal nucleo di valutazione, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di *performance*.

RIEPILOGO ALLEGATI:

1. ALLEGATO P: obiettivi di performance 2022
2. ALLEGATO A : processi mappati
3. ALLEGATO B: “Analisi dei rischi” – Indicatori di stima del livello di rischio per fasi del processo
4. ALLEGATO B1: Valutazione complessiva del livello di rischio per fasi del processo
5. ALLEGATO C: Individuazione e programmazione delle Misure
6. ALLEGATO M: schede descrittive delle misure;
7. ALLEGATO D: Misure di trasparenza;
8. ALLEGATO T: esito della ricognizione obblighi di pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
9. ALLEGATO S - struttura organizzativa dell’ente
10. ALLEGATO F – piano triennale fabbisogno di personale 2022/2024